

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI SASSARI**
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
USO DEL
MARCHIO**

(Registrazione n. SS 2003C000054 del 20.06.2003)

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30.03.2004 delibera n. 127

ART. 1

FINALITÀ

1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari, è diretto a disciplinare le procedure per il rilascio, la diffusione e l'uso del marchio dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri

ART. 2

DESCRIZIONE DEL MARCHIO

1. Il marchio contiene graficamente le tre componenti che identificano l'attività delle professioni medica e odontoiatrica: il bastone, il serpente e il richiamo alle tradizioni dell'ambito di competenza territoriale dell'Ente.

2. Il marchio si presenta in forma circolare con la denominazione dell'Ente al cui interno è presente una figura araldica divisa in quattro parti (due raffiguranti una torre su sfondo blu e due raffiguranti la croce su sfondo rosso) contenenti un serpente stilizzato ruotante su un asse (bastone di Esculapio).

La figura araldica è sovrastata da una corona dorata e circondata da una corona di alloro di colore verde nella parte sottostante.

Rivendicazione colori: rosso, blu, verde oro.

ART. 3

REGISTRAZIONE

1. L'Ordine ha registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Roma - il marchio descritto all'art. 2 contraddistinto con il numero SS 2003C000054 del 20 giugno 2003 nella classe di prodotto n. 44 con la specifica dei servizi medici.

2. La registrazione è avvenuta in conformità alle norme tenuto conto che:

I Il marchio è segno di immagine identificativa certa, la sua grafia è riconosciuta come unica e distinta connessa all'esercizio professionale dei medici e degli odontoiatri iscritti ai relativi albi dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari;

II La forma e le caratteristiche del marchio sono tutelate ai sensi della normativa vigente ed è segno di appartenenza alla categoria;

III l'uso del marchio è autorizzato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine in conformità e con l'osservanza del presente regolamento.

ART. 4

PROPRIETÀ E SEDE

1. Il marchio è proprietà dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari e ha sede legale e amministrativa presso l'indirizzo fiscale dell'Ordine stesso.

2. Il Consiglio Direttivo concede, a titolo gratuito, l'uso del marchio ai seguenti richiedenti:

- medici chirurghi e odontoiatri iscritti all'Ordine della provincia di Sassari
- società scientifiche, associazioni mediche e /o scientifiche e Enti e associazioni non mediche che operano nell'ambito sanitario della provincia limitatamente allo svolgimento di iniziative per le quali sia stato concesso il patrocinio dell'Ordine della provincia di Sassari

L'uso del marchio della professione può essere fatto esclusivamente per le iniziative di aggiornamento espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.

ART. 5

DURATA

1. La durata del presente regolamento è illimitata, fatto salvo quanto imposto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la validità della registrazione legale del marchio. Qualsiasi modifica o integrazione apportata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari al presente regolamento non comporterà una nuova domanda di registrazione del marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Roma -.

ART. 6

USO DEL MARCHIO

1. Le richieste di concessione all'uso del marchio, siano esse espresse da entità istituzionali, categorie professionali, aziendali o da singoli, se la diffusione del messaggio informativo o pubblicitario ha carattere nazionale o regionale, devono essere inviate alla sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari in forma scritta e riconoscibile con data certa.
2. Le richieste devono contenere tutte le specifiche dettagliate e attinenti al presente statuto riportando i progetti, le immagini, le strategie e gli investimenti economici previsti.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari ha potere discrezionale nella concessione dell'uso del marchio della categoria, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8.

ART. 7

RILASCIO DEL MARCHIO

1. La concessione d'uso del marchio compete al Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari.
2. L'autorizzazione all'uso, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, deve essere conforme al presente regolamento ed è provata per scrittura privata tra le parti. Nell'autorizzazione deve essere indicato il modo d'uso, le finalità e il rispetto delle caratteristiche estetiche del marchio. Devono essere, inoltre, indicati tutti gli aspetti produttivi: comunicazione, sponsorizzazione, certificazione, tecniche legali ed economiche e l'indicazione dell'ambito territoriale ove il marchio viene usato. Nei contratti stipulati i diritti e i doveri sulla gestione e utilizzo del marchio dovranno essere garantiti dal responsabile della struttura o dal medico od odontoiatra che ne ha fatto richiesta.

ART. 8

FINALITÀ DELL'USO DEL MARCHIO

Finalità della divulgazione e dell'uso del marchio sono:

- a) Individuare i medici e gli odontoiatri legittimati a esercitare le rispettive professioni sia in regime di dipendenza che libero-professionale;
- b) Garantire al cittadino la qualità professionale dell'attività esercitata dalle categorie medica e odontoiatrica;
- c) Promuovere e favorire il progresso culturale e l'aspetto deontologico;
- d) Individuare e contraddistinguere le carte professionali dei medici e degli odontoiatri; O Contraddistinguere la certificazione dei crediti dei professionisti acquisiti attraverso frequenza di corsi organizzati dall' Ordine professionale, da società scientifiche e sanitari iscritti agli Ordine e da associazioni riconosciute dall'Ordine della provincia di Sassari e / o dalla Federazione;
- g) Concedere il patrocinio per convegni, seminari e giornate di studio relativi alla medicina;
- h) Promuovere e favorire il suo valore morale ed economico;
- i) Tutelare la natura deontologica e professionale dell'attività esercitata attraverso il marchio.
- j) Controllare il corretto uso del marchio adottando tutte le misure cautelati necessarie.

ART. 9

PATRIMONIO

1. Per la salvaguardia dell'aspetto deontologico e valore commerciale trovano applicazione le norme del Codice Civile.
2. Il patrimonio del marchio è costituito da beni di natura morale e intellettuale in rappresentanza e a difesa delle categorie medica e odontoiatrica.
3. L'attività del marchio rientrante nella tipologia "senza scopo di lucro" è considerata patrimonio etico.

ART. 10

PROPRIETÀ DEL MARCHIO

1. La proprietà del marchio non è cedibile e non è trasmissibile a terzi, ne inter vivos, ne mortis causa ed è strettamente connessa all'esercizio professionale della medicina e della odontoiatria e alla esistenza dell' Ordine dei medici chirurghi e Odontoiatri della provincia di Sassari.
2. Non è consentito il godimento e l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva concessione del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Sassari nell'ambito della propria competenza.

ART. 11

DIRITTO DI PROPRIETÀ

Spetta all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari la difesa in giudizio per violazione delle norme in materia di marchio e brevetto.

ART. 12

SCIOGLIMENTO

1. Qualora l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri perda per qualsiasi causa il diritto di proprietà sul marchio è tenuta a darne comunicazione a tutti coloro che sono stati autorizzati all'uso del marchio stesso.
2. Qualora l'Ordine dismetta o modifichi volontariamente il marchio, i contratti esistenti sull'uso del marchio decadono automaticamente senza alcun onere a carico dell'Ordine stesso.

ART. 13

RISPETTO DELLA SIMBOLOGIA

1. La simbologia del marchio con: i colori, le forme, i caratteri di stampa, deve attenersi a quella registrata e depositata presso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi e a quanto stabilito dall'Ordine che ne ha la proprietà.
2. Sarà perseguita dall'Ordine, ai sensi del codice civile, qualsiasi denominazione istituzionale, d'impresa, ditta o insegna, identica o simile per prodotti o servizi identici o affini al marchio.
3. Ogni storpiatura, o legame con altri marchi, che possano ledere la proprietà o togliere alla stessa vantaggi sarà perseguita dall'Ordine.

ART. 14

CLAUSOLE GENERALI E FORO COMPETENTE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge nonché a quanto stabilito dalla normativa in materia di marchi registrati e da quanto dichiarato, pubblicato e diffuso, dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari che elegge competente per il giudizio il Foro di Sassari; detto vincolo è condizione inderogabile da apporsi e approvarsi in ogni atto di concessione del marchio.